



REGOLAMENTO

PER IL RECLUTAMENTO E LA SELEZIONE DEL PERSONALE

(Approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 2 settembre 2019)

INDICE

ART. 1. PRINCIPI INFORMATORI.....	3
ART. 2. MODALITA' DI ACCESSO.....	3
ART. 3. REQUISITI DI ACCESSO.....	3
ART. 4. AVVISO DI SELEZIONE.....	4
ART. 5. PREFERENZA A PARTITA' DI MERITO.....	5
ART. 6. PRESIDENTE E SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	5
ART. 7. MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	6
ART. 8. INCOMPATIBILITA'.....	6
ART. 9. VADILITA' DELLE SEDUTE.....	6
ART. 10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 11. VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO.....	8
ART. 12. COLLOQUIO-SUPERAMENTO.....	8
ART. 13. LA GRADUATORIA E LA NOMINA DEI VINCITORI.....	9
ART. 14. IMMISSIONE IN SERVIZIO E CNTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO.....	9

Art.1

Principi informativi

1. Le procedure di assunzione del personale dipendente devono garantire l'imparzialità, la tempestività e l'economicità di espletamento.

Art. 2

Modalità di accesso

1. I posti vacanti e disponibili nella dotazione organica sono coperti nel rispetto degli atti di programmazione mediante selezioni per titoli e colloquio.

2. Per tutte le assunzioni a tempo indeterminato è previsto il superamento di un periodo di prova semestrale. Il periodo di prova, ove superato positivamente, costituisce a tutti gli effetti periodo di lavoro utile ai fini retributivi e contributivi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3

Requisiti di accesso

1. Possono accedere all'impiego presso l'Associazione coloro che posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97 che ha in parte modificato la disciplina in materia, contenuta nell'art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

b) I cittadini degli Stati di cui alla lettera a) diversi dall'Italia devono altresì essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- godimento dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;

- adeguata conoscenza della lingua italiana

c) pieno godimento dei diritti politici. Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

d) compimento del 18° anno di età. Sono fatte salve le norme, anche regolamentari, che prevedono limiti massimi per l'accesso all'impiego;

e) idoneità fisica all'impiego. L'Associazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente, allo scopo di accertare se abbiano l'idoneità necessaria per potere esercitare le funzioni connesse allo specifico profilo professionale;

f) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato - fatta eccezione per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate fino al 5 aprile 2001 incluso e dei decreti penali di condanna - per reati che diano luogo, ai sensi della normativa vigente, ad ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dal servizio. Sono inoltre ritenute incompatibili con l'assunzione, senza necessità di alcuna valutazione e pertanto comporteranno l'esclusione dal concorso e comunque il non inserimento o la cancellazione dalla graduatoria:

- le condanne per reati che danno luogo all'applicazione dell'art. 32 quinquies del codice penale;
- le condanne per reati che comportano l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- le condanne per uno dei reati di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del d. lgs. 31/12/2012 n.235;

- l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
- le condanne non definitive di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
- l'applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c) del d. lgs. 31/12/2012 n. 235;
- le condanne non definitive ed i rinvii a giudizio che, ai sensi della legge 27 marzo 2001 n. 97, danno luogo a sospensione dal servizio o trasferimento.

Le sentenze previste dall'art. 444 del codice di procedura penale sono equiparate a condanna ai fini dell'applicazione del presente bando se:

- intervenute a partire dal 13 ottobre 2000 per le ipotesi di cui ai numeri 3) e 5);
- intervenute a partire dal 6 aprile 2001 negli altri casi.

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani soggetti a tali obblighi);

i) il titolo di studio richiesto per l'accesso a ciascuna procedura selettiva.

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di ciascuna procedura selettiva.

Art.4

Avviso di selezione

1.L'indizione delle selezioni è autorizzata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario Generale, il quale è tenuto ad emanare il successivo avviso.

2.L'avviso di selezione deve indicare:

- le modalità del concorso, il numero dei posti, il profilo e la categoria professionale;
- il trattamento economico;
- il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- le materie oggetto del colloquio;
- i requisiti generali e particolari richiesti;
- i titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza a parità di punteggio finale ed i titoli di merito valutabili;
- i termini e le modalità della loro presentazione;
- il termine per la presentazione dei documenti di rito atti a dimostrare il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti;
- la modalità di compilazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni da rendere e la documentazione da allegare alla domanda;
- l'obbligo dei concorrenti di presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

3.Per i concorrenti disabili che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'art.16,1° comma, della legge 12/3/1999 n.68, l'obbligo di produrre, entro il termine di presentazione della domanda di

partecipazione al concorso, la certificazione della competente A.S.L. attestante lo stato di disabilità ed i tempi e gli strumenti aggiuntivi necessari al fine di consentire lo svolgimento delle prove d'esame in effettive condizioni di parità con gli altri concorrenti.

4.L'avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di concorso, ininterrottamente per un periodo di giorni non inferiore a 16 giorni, e non superiore a 30 giorni.

Art.5

Preferenza a parità di merito

1.A parità di merito sono preferiti nella nomina i concorrenti che dimostrino di possedere le preferenze di legge di cui al D. Lgs.66/2010.

2.A ulteriore parità di merito, la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'età, con preferenza per il candidato con minore età.

Art. 6

Presidente e Segretario della Commissione Giudicatrice

1.L'espletamento della procedura concorsuale, è demandato ad apposita Commissione giudicatrice, composta da un Segretario Generale degli enti locali, anche in quiescenza, che svolge la funzione di Presidente della Commissione e da due membri esperti scelti secondo le procedure di cui ai successivi articoli.

2.Le sedute delle Commissioni sono assistite, con funzione verbalizzante, da un Segretario, nominato con atto del Segretario Generale, è scelto fra i dipendenti dell'Associazione che appartengano ad una categoria professionale non inferiore alla categoria D1.

3.In caso di sopravvenuto impedimento od incompatibilità, del Presidente della Commissione Giudicatrice, si provvede all'individuazione del Presidente sostituto.

4. Le nomine di cui ai primi due commi del presente articolo, vengono effettuate entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art.7

Membri della Commissione Giudicatrice

1. La composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali

2. I due membri Esperti delle Commissioni Giudicatrici devono essere in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per l'accesso al posto messo a concorso, uno scelto tra professionisti iscritti in Albi o ordini professionali, ed uno scelto tra i docenti universitari, anche in quiescenza. È dovuto un compenso forfettario che verrà determinato con apposita decisione dell'Ufficio di Presidenza o del Segretario Generale dell'Associazione per ciascun incarico. È ammesso il rimborso di spese di viaggio, di vitto o alloggio.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso con atto del Segretario Generale dell'Associazione.

Art.8

Incompatibilità

1. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione, né esserne Segretario, i parenti e gli affini tra loro fino al quarto grado e coloro che, entro lo stesso grado, sono parenti o affini dei concorrenti e ciò anche nel caso di incompatibilità sopravvenuta, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i...

2. Della inesistenza della incompatibilità prevista dal comma precedente, i componenti e il Segretario della Commissione sono tenuti a rendere apposita dichiarazione da inserire a verbale subito dopo l'insediamento.

Art.9

Validità delle sedute e votazioni

1. Per la validità delle sedute, è richiesta la presenza di almeno due componenti della Commissione, purché sia presente il Presidente o suo sostituto. È richiesta altresì la continua presenza del Segretario.

2. Le decisioni della Commissione sono prese con votazione palese, a maggioranza di voti dei presenti.

3. Di tutte le operazioni concorsuali e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si redige per ogni seduta un processo verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

4. Ciascun componente ha la facoltà di far constatare a verbale tutte le osservazioni che ritiene di formulare.

5. L'eventuale dissenso dalle decisioni adottate a maggioranza dalla Commissione non esime dall'obbligo della firma dei relativi verbali.

Art.10

Presentazione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle selezioni, redatte in carta semplice, sui modelli allegati all'avviso di selezione, ove previsto dai pertinenti avvisi, devono pervenire via pec all'Associazione entro il termine di scadenza indicato negli avvisi di selezione.

2. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti e del rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda, come indicati nell'avviso di selezione.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di voler partecipare alla selezione;

b) cognome, nome e codice fiscale;

c) data e luogo di nascita;

d) stato civile (precisando il n. di figli);

e) la residenza;

f) la cittadinanza indicando specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito della cittadinanza italiana. Al riguardo:

- se i documenti relativi sono stati rilasciati da Autorità Italiane si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 per cui sarà sufficiente dichiarare il loro possesso con indicazione precisa e puntuale degli elementi identificativi dei documenti stessi;

- se i documenti sono stati rilasciati da Autorità di Stati Esteri occorre che siano prodotti in allegato alla domanda di partecipazione e che gli stessi rispettino i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 394/1999 e s.m.i. e pertanto siano legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Si informa che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (ossia inammissibilità della domanda);

g) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

h) di non essere cessati dall'impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) il titolo di studio posseduto;

l) l'idoneità fisica all'impiego (l'Associazione ha facoltà di sottoporre a visita medica coloro che accederanno all'impiego);

m) la posizione nei riguardi degli obblighi militari e la durata del servizio eventualmente prestato ovvero di non essere tenuto all'assolvimento di tale obbligo a seguito dell'entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;

n) l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi;

o) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 79 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà rese nella domanda stessa.

p) il preciso recapito, comprensivo di numero telefonico e dell'eventuale casella di posta elettronica certificata o non certificata, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso. Nel caso di indicazione di una casella di posta elettronica non certificata il candidato si assume l'onere di consultare periodicamente la casella segnalata al fine di verificare la presenza di eventuali

comunicazioni spedite all'AnciSicilia in relazione al concorso nonché di comunicare la sua eventuale variazione.

3. La domanda deve essere firmata dal concorrente.

4. L'Associazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo mail indicato nella domanda.

Art. 11

Valutazione dei titoli di merito

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli di merito presentati da ciascun candidato, ed assegna il relativo punteggio.

2. L'avviso di selezione indica i titoli valutabili, il cui peso ponderale è determinato con le seguenti percentuali:

-titoli di studio (30%);

-titoli di specializzazione professionale, scolastica o accademica (20%);

-esperienze professionali (50%) svolte negli enti locali e negli enti di cui all'art. 271 del D.Lgs. 267/2000.

3. Non si procede all'attribuzione di alcun punteggio ai titoli che non consentono una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti nel presente articolo e nell'avviso di selezione.

4. La valutazione dei titoli precede la valutazione del colloquio, al quale sono ammessi coloro che nei titoli abbiano riportato un punteggio pari almeno al 50 per cento del punteggio massimo attribuibile. I punteggi attribuiti ai titoli, e la convocazione per il colloquio sono notificati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione, Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di concorso.

Art. 12

Colloquio - Superamento

1. Ultime le operazioni di valutazione dei titoli di merito, la Commissione formula l'elenco dei candidati ammessi al colloquio.

2. I candidati sono convocati per sostenere il colloquio almeno 20 giorni prima.

3. Il colloquio si svolge nel luogo, ora, giorno e secondo il calendario stabiliti dalla Commissione.

4. Il candidato impossibilitato per malattia, certificata, a sostenere la prova nel giorno stabilito, può essere, per una volta, ammesso alla prova in una seduta straordinaria d'esami, allo scopo destinata dalla Commissione.

5. Il candidato che non ottiene il punteggio minimo previsto nell'avviso di selezione è escluso dalla graduatoria concorsuale. Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è uguale a quello attribuibile ai titoli.

6. Le sedute destinate al colloquio sono aperte al pubblico, tranne il momento in cui viene attribuito il voto.

Art. 13

La graduatoria e la nomina dei vincitori

1. La Commissione forma la graduatoria di merito dei candidati idonei sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascuno di essi.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti ai titoli ed al colloquio.
3. Non vanno compresi nella graduatoria di merito i concorrenti che non sono ammessi al colloquio, e quelli che nel colloquio non hanno conseguito una valutazione positiva.
4. La graduatoria di merito è adottata con atto del Segretario Generale dell'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa da parte della Commissione.

Art. 14

Immissione in servizio e contratto individuale di lavoro

1. L'immissione in servizio dei vincitori deve essere operata dopo l'approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori, previa stipula del contratto individuale di lavoro.